

La Cina e la storia globale del diritto internazionale*

MARIA ADELE CARRAI

Introduzione

L'approccio cinese al diritto internazionale e alla sua pratica è stato spesso percepito come "eccezionale" o deviante perché non conforme all'insieme di regole e alla morale che dovrebbero presumibilmente informare l'ordinamento giuridico internazionale. Contrariamente ad esempio agli elementi chiave del globalismo costituzionale, la Cina ha un governo autoritario che rifiuta i principi democratici; promuove una diversa comprensione dei diritti umani sulla base dei valori asiatici e sostiene un'idea della *rule of law* con caratteristiche cinesi che si presenta più come una *rule by law*. Inoltre, a dispetto della convinzione generale secondo cui la sovranità statale ha intrapreso un processo di erosione a partire dagli anni '90, la Cina viene considerata l'ultimo bastione della sovranità Westfaliana. Essa tende a contrastare alcune forme di *governance* globale, considerate da molti intellettuali cinesi come una

nuova forma di imperialismo occidentale che rievoca il secolo delle umiliazioni che ha caratterizzato la storia cinese moderna¹. Gli effetti della strategia di eccezionalità applicata al diritto internazionale si possono riscontrare, sia nei tentativi di esclusione messi in atto dalle potenze occidentali ai danni degli altri stati concorrenti, sia nel tentativo di esimersi dalle leggi internazionali, come nel caso dell'eccezionalismo americano. Il Partito Comunista Cinese stesso ha utilizzato la retorica dell'eccezionalismo cinese per escludere la Cina dalle nuove tendenze del diritto internazionale, attraverso la promozione di caratteristiche o modelli cinesi.

L'eccezionalismo cinese non è una novità, anzi sembra accomunare la storia della socializzazione della Cina con la società internazionale e le sue norme. In passato quest'eccezionalità si riscontrava nel suo essere fuori dal diritto internazionale. Ad esempio, in epoca Qing e durante la prima Repubblica, la Cina era "eccezionale" perché considerata non sufficientemente

civilizzata da poter fare parte della famiglia delle grandi nazioni, tanto che le veniva riconosciuto solo uno status di semi-sovrani. Questa eccezionalità cinese, tuttavia, è difficile da sostenere oggi che la Cina rappresenta un quinto della popolazione mondiale e costituisce uno dei motori più importanti dello sviluppo economico. Soprattutto se si considera che le istituzioni e il diritto internazionali dovrebbero avere una natura pluralistica e rappresentativa. Negli ultimi decenni, per fare fronte alla mancanza di esperienze rappresentative diverse da quella europea, gli studi post-coloniali, i *critical legal studies*, nel loro "global turn", hanno cercato di incorporare nelle nuove narrazioni globali del diritto internazionale realtà altre rispetto a quelle solitamente trattate. Tuttavia, la Cina e la sua storia del diritto internazionale continuano ad essere marginali. L'obiettivo di questo articolo è dare una prima risposta generale a queste carenze storiografiche. Presentando una sintesi critica e un'analisi dell'approccio alla storia del diritto internazionale adottato da alcuni ricercatori cinesi, lo studio mira non solo a fornire ai lettori una panoramica generale del dibattito riguardo alla storia del diritto internazionale, ma anche a dare nuovi spunti di riflessione alla luce di due tappe storiche: la "svolta postcoloniale" e la "svolta globale".

1. *Diritto internazionale e storia globale*

Al fine di assecondare i recenti sviluppi della storia del diritto internazionale, gli autori sostenitori di una prospettiva post-coloniale tendono a sfidare la tradizione che ha visto il diritto internazionale come

una scienza progressista e intrinsecamente come un prodotto europeo. Tenendo conto delle eredità coloniali e imperiali, questi scrittori ripensano alla storia del diritto internazionale come a qualcosa di più frammentato e meno scientifico, sottolineando la relazione tra quella che era considerata una scienza, l'apparato ideologico e la realtà pluralistica che la sostenevano². Per quanto riguarda il "global turn", un'opera che cerca di assumere un approccio più globale e meno eurocentrico è il recente manuale di Bardo Fassbender e Anne Peters, *The Oxford Handbook of the History of International Law*, pubblicato nel 2012³. Il testo, destinato ad avere un forte impatto sulla disciplina, propone una storia globale del diritto internazionale, andando oltre la predominante tendenza eurocentrica. La "svolta globale", supportata dal libro, si propone di rispondere alle denunce veicolate dalla svolta postcoloniale. Così non solo da ampliare la dimensione della storia, includendo voci ed esperienze spesso trascurate, ma anche in modo da sottolineare le connessioni attraverso ampi spazi geografici e il loro fondamentale contributo allo sviluppo del diritto internazionale, andando oltre le forme tradizionali dei paradigmi basati su categorie predefinite, stato nazionale in primis⁴.

Sebbene il manuale cerchi di estendere la storia del diritto internazionale nel tempo e nello spazio, includendo esperienze non europee, a interessare gli autori è soprattutto la formazione dei dogmi del diritto internazionale moderno, come esso sia originariamente nato e come si sia sviluppato in Europa. Dietro tale approccio permane dunque il rischio che l'Europa – essendo il luogo in cui il diritto internazionale trova la sua origine – rimanga il soggetto principale, mentre altre esperienze e storie, inclusa

quella cinese, finiscano per essere ridotte a semplici variazioni di una grande narrativa europea, legittimando un orizzonte cognitivo diventato pressoché universale nel corso del Diciannovesimo secolo e profondamente influenzato da ciò che Lorca definisce come "il centro": ovvero, oggi come in passato, l'Occidente continua a definire i principi e i concetti cardine dell'ordine mondiale. Alcune sue categorie di oggi includono la *rule of law*, la democrazia, i diritti umani, il capitalismo, ecc. Proprio quelle stesse categorie che rendono la Cina "un'eccezione". La storia del diritto internazionale, non importa quanto globale, appare almeno in parte condannata ad assumere una prospettiva eurocentrica, soprattutto se – in uno spazio e in un tempo globali – l'incontro tra legge internazionale e altre realtà diverse o eccezionali viene trattato come qualcosa di scontato; la conseguenza inevitabile di un processo di integrazione tra le esperienze non occidentali e la storia del progresso del diritto internazionale.

In questo contesto, la Cina offre una contro-teleologia alla narrativa classica dello sviluppo del diritto internazionale inteso come scienza, non solo in quanto potenza globale emergente capace di influenzare il futuro ordine mondiale, ma anche in virtù della sua storia del diritto internazionale. Guardare alla Cina può essere pertanto considerato un utile esercizio intellettuale per superare in parte l'eurocentrismo. Oggi giuristi e storici cinesi affrontano la storia del diritto internazionale alla luce di un nuovo dibattito sulla modernità e sulla storia globale. Spesso si tratta di autori cinesi residenti fuori dalla Cina continentale ma che hanno mantenuto stretti legami con il loro paese d'origine. Accettando l'universalità del quadro normativo fornito dal di-

ritto internazionale, essi tendono a enfatizzare il contributo della Cina, riflettendo sul desiderio cinese di influenzare la creazione delle future norme globali. In questo senso, tale prospettiva può favorire una lettura più completa della storia del diritto internazionale, specialmente data la sua presupposta natura globale e universale⁵.

2. *Approcci cinesi alla storia del diritto internazionale*

Prima dell'introduzione del diritto internazionale, in Cina vigeva il sistema dei tributi⁶. Anche se il quadro analitico fornito dal sistema dei tributi (*Chaogong tixi* 朝贡体系), non è pienamente soddisfacente, tuttavia, grazie alla sua descrizione del complesso insieme di regole che regolavano i rapporti tra il Regno di Mezzo e i paesi vicini, è ancora utile per evidenziare come la Cina pre-moderna abbia adottato un diverso sistema normativo rispetto all'Occidente. Il diritto internazionale è stato introdotto in Cina solo durante la Prima Guerra dell'Oppio (1839-1842), quando Lin Zexu (林则徐) (1785-1850), governatore del Guangdong nominato dal governo Qing per affrontare le controversie sul commercio dell'oppio con la Gran Bretagna, ha chiesto all'interprete imperiale Yuan Dehui (袁德輝) di tradurre passaggi di *Le Droit des gens* di Vattel. La traduzione, non ancora sistematica, fu inclusa nell'influente *Haiguo Tuzhi* di Wei Yuan (Atlante e descrizione dei Paesi al di là dei mari), pubblicato nel 1847⁷. È solo dopo la seconda guerra dell'oppio (1856-1860) che fu introdotta in Cina la prima traduzione sistematica del diritto internazionale in lingua ci-

nese per opera del missionario protestante americano William Alexander Parsons Martin. Da allora il suo quadro concettuale e linguistico è diventato un importante riferimento per i diplomatici cinesi⁸. Un ulteriore passo avanti è stato compiuto nel 1861, quando fu istituito lo Zongli Yamen, un ente governativo responsabile degli affari esteri più 'moderno', (总理 衙门), nato per integrare il Ministero dei Riti Libu (礼部) e il Lifan Yuan (理藩院), in precedenza l'unico organismo preposto alle relazioni estere. Con l'eccezione di quei letterati del periodo Qing che, seguendo i suggerimenti di Martin, sostenevano l'esistenza di un proto-diritto internazionale cinese già alla fine della dinastia Zhou (475-249 a. C.), e di quanti hanno basato i propri studi sui trattati ineguali e gli aspetti coloniali della pratica del diritto internazionale in Cina, molti studiosi e giuristi cinesi hanno finito per accettare le narrative occidentali. Quindi abbracciando la periodizzazione classica che stabilisce il punto di partenza del diritto internazionale moderno nella pace di Westfalia, e basa la sua narrazione teleologica sul concetto di sovranità nazionale⁹.

Oggi, tuttavia, un numero crescente di studiosi cinesi comincia a mettere in discussione l'eurocentrismo di tali narrative. Ad un'attenta analisi è possibile individuare almeno quattro strategie correlate, utilizzate per imporre la soggettività cinese e ridimensionare l'universalità del diritto internazionale, inteso come diritto pubblico europeo. La prima si concentra sul processo di ibridazione del significato di alcuni concetti chiave del diritto internazionale una volta trapiantati in Cina. Questa strategia viene usata per opporsi a coloro che considerano la Cina un oggetto passivo del dominio occidentale, sottolineando il ruolo

del paese asiatico come agente in grado di influenzare e complicare il significato dei concetti giuridici trapiantati. La seconda strategia tende a provincializzare l'Europa e la storia del diritto internazionale, interpretando quest'ultimo come soltanto uno dei possibili quadri normativi, suscettibile a una varietà di usi. In particolare, secondo gli autori cinesi, il diritto internazionale è diventato strumento di legittimazione per le potenze Occidentali durante il processo di consolidamento del loro dominio coloniale. In quest'ottica, anche volendo ammettere la paternità europea del diritto moderno internazionale, l'approccio occidentale non è da considerarsi necessariamente il più realistico o il più oggettivo, nel senso che riflette solo uno dei possibili utilizzi e delle varie interpretazioni applicabili al diritto internazionale¹⁰. Una terza strategia, legata alla seconda, invece riduce il diritto internazionale a un'etichetta, utilizzata per descrivere i principi e le leggi che regolano i rapporti tra gli Stati, a prescindere dal contesto storico e geografico in cui sono stati utilizzati. Per questo filone intellettuale, la presenza di un diritto internazionale, *guojifa* 国际法 si attesta fin dagli Stati Combattenti e il periodo delle primavere e degli autunni, durante la dinastia dei Zhou Occidentali (770-256 a.C.). Una quarta strategia, più radicale, infine tenta di emancipare la Cina dal ruolo secondario di fonte di dati secondari utilizzati per provare o smentire la centralità della storia del diritto internazionale occidentale nello sviluppo di un ordine normativo universale. Questa scuola di pensiero si concentra sull'ordine normativo che ha preceduto l'introduzione del diritto internazionale in Cina, negando la convinzione secondo cui il sistema dei tributi cinese era all'antitesi di

un 'moderno' sistema giuridico, politico e culturale.

2.1. *Ibridazione del diritto internazionale*

Per quanto riguarda la prima strategia, oggetto di studio è il modo in cui i giuristi cinesi si sono appropriati della lingua e del *framework* concettuale del diritto internazionale, andando a indagare il ruolo svolto da giuristi e diplomatici cinesi nello sviluppo del diritto internazionale dalla fine del Diciannovesimo secolo. È il caso del lavoro di Rune Svarverud e Lydia Liu, che, esaminando la lingua del diritto internazionale, hanno sottolineato come la traduzione non sia affatto un processo neutrale, quanto piuttosto un'appropriazione attiva, in cui la graduale legittimazione di una parola nuova e di un nuovo concetto nella lingua di arrivo avviene nel contesto di continue lotte di natura politica e ideologica per affermare interessi diversi. Quindi il significato di un termine una volta tradotto all'interno della lingua ospite assume una natura ibrida piuttosto che riflettere una perfetta equivalenza tra le due lingue¹¹. In queste narrazioni, i giuristi e gli internazionalisti cinesi, lungi dall'essere destinatari passivi delle norme europee, assumono il ruolo di attori attivi all'interno dei forum in cui è stato creato il diritto internazionale, come nel caso delle prime Convenzioni dell'Aia, spesso fornendo una diversa comprensione e interpretazione del diritto europeo, e pertanto contribuendo a una vera internazionalizzazione e universalizzazione del diritto internazionale. A tal proposito occorre citare lo storico Tang Qihua, formatosi a Taiwan e nel Regno Unito, e Deng Ye,

ricercatore presso la prestigiosa Accademia cinese delle scienze sociali di Pechino. Entrambi hanno cercato di fare luce sul periodo repubblicano, ridotto da gran parte della storiografia a una caotica fase di divisione, concentrandosi sul contributo degli avvocati cinesi alla formazione della Società delle Nazioni e in seguito delle Nazioni Unite¹². Tang Qihua e Deng Ye hanno sottolineato come, nel periodo repubblicano, i giuristi cinesi abbiano dato una diversa interpretazione del diritto internazionale, promuovendo gli interessi della nascente Repubblica di Cina. Su linee di indagine simili si muovono gli storici Lin Xuechong, ricercatore presso la City University di Hong Kong, e Tian Tao, professore di storia e cultura cinese presso l'Università Normale di Tianjin. Il loro spazio di analisi si incentra sull'introduzione del diritto internazionale alla fine della dinastia Qing, evidenziando la partecipazione dei pensatori e dei riformatori cinesi nel processo di ibridazione dei concetti occidentali. Tian Tao, ad esempio, fornisce una storia concettuale delle nozioni chiave del diritto internazionale, notando non solo il modo in cui esse deviano dalle formulazioni occidentali, ma anche come siano riscontrabili variazioni tra gli autori cinesi stessi¹³. Vale anche la pena menzionare il lavoro di quanti si sono opposti all'orientalismo legale – che negava l'esistenza della legge cinese prima del trasferimento delle istituzioni legali occidentali – e gli studi legali cinesi di Philip Huang, Professore emerito dell'Università della California di Los Angeles, e della Società internazionale di diritto e storia cinese, diretta da Chen Li, professore all'Università di Toronto. A loro va il merito di aver notevolmente contribuito allo sviluppo di una storiografia giuridica cinese¹⁴.

2.2. *Il diritto internazionale come un possibile quadro normativo*

Nella seconda strategia, legata alla prima, il diritto internazionale viene considerato un *framework* sfruttabile per sostenere nozioni giuridiche diverse, quando non addirittura opposte. Un esempio si trova nei trattati ineguali. Da una parte, le potenze occidentali hanno legittimato i trattati ineguali, limitando la sovranità della Cina, sulla base di un'interpretazione del diritto internazionale fondata sul concetto di civilizzazione. Dall'altra, i giuristi cinesi hanno usato il diritto internazionale come piattaforma per affermare una nuova soggettività internazionale della Cina, sottolineando i principi di uguaglianza e sovranità. Per esempio, Liu Wenming, professore di storia globale presso la Capital Normal University di Pechino, ha criticato il modo in cui le potenze occidentali hanno reso la nozione di civiltà uno standard del diritto internazionale, ponendo le potenze europee in una posizione gerarchica di superiorità, così da giustificare il loro comportamento imperialista in Cina¹⁵. Parimenti, nel recente libro *Unequal Treaties and China*, il presidente dell'Istituto di storia moderna del CASS, Wang Jianlang, evidenzia come l'uso cinese del diritto internazionale differisca dalla sua controparte occidentale. In particolare, i trattati ineguali hanno influenzato la ricezione del diritto internazionale in Cina e la sua storia, influenzando l'attuale comportamento cinese nella società internazionale¹⁶. Il famoso giurista cinese Wang Tieya ha adottato questa strategia nei saggi pubblicati all'interno dei prestigiosi *Collected Courses* dell'Accademia di diritto internazionale dell'Aja. In essi l'esperto legittima il contributo cinese nello sviluppo

del diritto internazionale, concentrandosi in particolare sui "cinque principi di coesistenza pacifica", considerati il più grande contributo della Cina al diritto internazionale. Wang rappresenta un importante punto di riferimento per gli studi giuridici cinesi e ha fortemente influenzato giuristi del calibro di Xue Hanqin e Jia Bingbing. Tra gli altri autori meritevoli di menzione troviamo poi Li Chen e Phil C.W. Chan. Su posizioni similari, entrambi considerano la sovranità come uno strumento che è stato legittimamente interpretato, negoziato e contestato da diplomatici e giuristi cinesi, studiandone le modalità di interazione con l'ordinamento giuridico internazionale¹⁷.

2.3. *Il diritto internazionale come un'etichetta*

La terza strategia, che può essere considerata un'estensione della seconda, tende a relativizzare ancora di più il significato della legge internazionale¹⁸, trasformandola in un'etichetta usata per definire i principi e le leggi che governano le relazioni tra entità politiche. Secondo questa scuola di pensiero, la storia del diritto internazionale è distacca dalla storia dell'Europa, e pertanto diventa universale attraverso la proiezione anacronistica nello spazio e nel tempo di categorie proprie della storia europea. In quest'ottica possiamo trovare elementi del diritto internazionale anche nell'antica Cina. Mentre il missionario americano William Alexander Parsons Martin fu il primo a suggerire originariamente l'esistenza di un diritto internazionale in Cina antica, alla fine del periodo Qing¹⁹, altri importanti giuristi del periodo repubblicano, come Zhou Gengsheng e, più recentemente, Wang

Tieya e Xue Hanqin, l'hanno ripresa nei loro manuali di diritto internazionale²⁰. Lo scopo sottinteso di tale strategia è quello di convalidare il ruolo della Cina nella storia di un ordine normativo che le era estraneo fino alla fine dell'epoca Qing. Un ordine che inizialmente le era stato imposto. Questo comporta tuttavia una riscrittura grossolana della storia che finisce per perpetuare l'orientalismo legale. O meglio, una forma di "auto-orientalismo" derivante dalla proiezione forzata della complessa storia cinese e del suo ordine normativo premoderno in categorie occidentali ritenute necessarie e incontestabili. Recentemente, lo storico legale di Cambridge Stephen Neff, nel suo *Justice among nations: A history of international law* (2014), ha fatto suo questo approccio. Nel tentativo di scrivere una storia globale di diritto internazionale, Neff colloca l'origine del diritto internazionale in Cina, precisamente all'epoca degli Stati Combattenti. Infatti è in questo periodo che si attesterebbe, secondo l'autore, la prima sistematizzazione delle relazioni internazionali, da cui sarebbe poi nato il diritto internazionale come disciplina intellettuale. Mentre la Cina ha contribuito a questa origine quasi mitica del diritto internazionale, il resto della storia, almeno fino a poco tempo fa, è stato guidato dalle potenze europee²¹. Tuttavia, Neff, come altri studiosi che in buona fede cercano di includere il passato cinese all'interno della storia del diritto internazionale, involontariamente finisce per avvalorare l'esatto contrario, decontestualizzando categorie che non sono necessariamente universali. Sarebbe come cercare di trovare l'origine del sistema del tributo in Europa.

2.4. Alla riscoperta di principi normativi autoctoni

La quarta strategia tenta di dare credito al sistema normativo cinese prima dell'introduzione del diritto internazionale, mostrando come la Cina, all'interno dell'ordine normativo universale del *tianxia* e del sistema tributario, non fosse periferica o semi-periferica. Piuttosto, era il resto del mondo a ricoprire una posizione decentrata rispetto alla Cina. Questa strategia si distacca in parte dalla convinzione secondo la quale persino l'analisi più critica del diritto internazionale moderno, da una prospettiva storica globale, non può sfuggire al provincialismo delle categorie europee. È l'approccio utilizzato da quegli studiosi intenzionati a recuperare il sistema del *tianxia*, come lo studioso IR Zhao Tingyang. Al suo lavoro si rifanno Xu Jilin, professore della Huadong Normal University nonché intellettuale e storico cinese di Shanghai, e Xu Zhangrun, docente di diritto presso l'Università Tsinghua di Pechino. Questi ultimi aggiungendo alla nozione di *tianxia* quella di *guojia* 国家 o *jiaquo* 家国 (paese nazione), sembra vogliano mitigare il potenziale imperiale contenuto nel progetto di Zhao²². In una conferenza organizzata a Shanghai nel gennaio 2013, Xu Jilin ha suggerito che la nuova ascesa della civiltà cinese andrebbe considerata l'evento più importante della storia del XXI secolo. Il problema è se la Cina sia pronta ad assumersi tale responsabilità, soprattutto considerato che, finora, la vertiginosa ascesa economica non è stata affiancata da un'ascesa del suo soft-power. Per Xu la Cina ha davanti a sé varie strade; per esempio potrebbe seguire il nuovo Tatongismo, *xintianxia zhuyi* 新天下主义, riuscendo a coordinare l'univer-

salismo della civiltà moderna con la particolarità della cultura cinese²³. In un altro articolo lo studioso discute le doppie radici della Cina moderna: da una parte l'idea dello stato nazione, del *guojia*, e dall'altra l'idea universalista del *tianxia*, della Cina come civiltà mondiale, in cui diverse etnie e religioni sono unificate sotto un'unica sovranità. Per Xu, queste due traiettorie, dettate in parte dalle aspirazioni nazionali, in parte dalla tendenza universalistica promossa dall'idea di *tianxia*, sono necessariamente intrecciate. E sarà probabilmente la loro combinazione a determinare la futura identità della Cina, confluendo in ciò che lo studioso definisce *guojiatianxia* 国家 天下²⁴. In termini più pratici, i giuristi internazionali cinesi hanno tentato di recuperare il valore normativo della visione del mondo del *tianxia* e del sistema tributario prima dell'introduzione del diritto internazionale. È il caso, ad esempio, di Jia Bingbing, professore di diritto internazionale presso la Tsinghua University e Gao Zhiguo, direttore esecutivo dell'Istituto cinese degli affari marittimi, che, per sostenere la sovranità storica della Cina nel Mare Cinese meridionale e orientale, hanno sottolineato il valore delle relazioni anticamente intrattenute dalla Cina con i paesi limitrofi prima del 1935 e le attività cinesi "sovrane" condotte nei due mari. Tali diritti sono fondati sulla convinzione che la storia delle relazioni tributarie tra la Cina e gli stati "vassalli" sia una preziosa fonte di normatività, ugualmente funzionale a quella stabilita dal diritto internazionale²⁵.

Conclusioni

Il lavoro degli storici cinesi procede di pari passo con una sostanziale reinterpretazione della modernità e delle sue categorie classiche, senza la quale tale produzione storiografica non sarebbe stata possibile. I recenti dibattiti sulla storia del diritto internazionale e nella storia globale riflettono un senso di crisi che in Cina, come in Occidente, trova spiegazione nella fine della Guerra Fredda e nel crollo dell'ordine mondiale ad essa collegato. Negli ultimi due decenni – in parte a causa della crescente influenza della Cina a livello globale – l'approccio degli storici cinesi ha subito notevoli mutamenti. L'iniziale esaltazione e ammirazione dell'Occidente come modello mondiale ha lasciato il posto a una storicizzazione dell'illuminismo occidentale e una relativizzazione dei valori occidentali, concepiti non più come universali né come traguardo di un processo di modernizzazione. Il dibattito sul futuro della Cina e sulla sua influenza nel nuovo ordine mondiale sono stati affiancati dalla riscoperta della tradizione cinese, come dimostra la "febbre per gli studi nazionali" (*guoxuere* 国学 热) negli anni '90. Questi studi, incentrati sulla cultura e la tradizione cinese, sono dominati tanto dalla ricerca di chiarimenti sul significato attuale dell'identità cinese quanto sul tentativo di trarre spunto dal passato per tracciare un futuro percorso di sviluppo. La tendenza che per più di un secolo ha visto gli studiosi cinesi cercare ispirazione nei modelli stranieri viene oggi messa in discussione dalla convinzione sempre più condivisa che esistano diverse modernità, dalle quali una nuova storia globale non può prescindere. Mentre le versioni cinesi della storia mondiale tra il Diciannovesimo e il



Trattato di Nanchino, stampa cinese, 1842

Ventesimo secolo erano fondate su assunti eurocentrici, in cui l'Europa rappresentava l'epicentro della modernità e la Cina il massimo dell'arretratezza, oggi, molti non accettano più l'idea che il Vecchio Continente sia la culla della modernità e della storia internazionale. Questo processo va di pari passo con l'emergere dello storicismo, specialmente negli ambienti della Nuova Sinistra. Se oggi la Cina può affermare i propri "valori", "modelli" e "caratteristiche" è proprio grazie allo storicismo, secondo il quale non esiste un'essenza razionale che possa essere resa universale, ma solo una storia particolare letta attraverso gli interessi del singolo stato nazione.

Ne consegue che la modernità – anche a livello normativo – è sempre meno intesa come il traguardo di un processo di occidentalizzazione. Così, se si ammette che l'Europa non è più considerata l'unica artefice del diritto internazionale e modello di modernità, di conseguenza il diritto internazionale e la sua storia dovrebbero essere

in grado di includere anche l'esperienza e la prospettiva cinese. Come accennato in precedenza, alcuni storici del diritto della Repubblica popolare hanno sostenuto infatti che la Cina, a partire dal tardo periodo Qing, ha attivamente contribuito allo sviluppo della storia del diritto internazionale, rivelando il suo lato coloniale, sia attraverso l'ibridazione del significato dei concetti chiave del diritto internazionale (contribuendo così al loro sviluppo durante la prima e la seconda guerra mondiale), sia attraverso l'appropriazione della struttura fornita dal diritto internazionale per scopi differenti, come nel caso dei trattati ineguali. Dal momento che la modernizzazione diventa un fenomeno globale separato dai modelli occidentali, il diritto internazionale si colloca in una storia globale che non conduce necessariamente a un'occidentalizzazione dei valori, ma piuttosto a una realtà costituita da molteplici modernità, e come tale aperta a una pluralità di valori. Per questo motivo, alcuni autori cinesi con-

siderano legittime quelle che la comunità internazionale percepisce come "deviazioni" cinesi dai diritti umani, dallo Stato di diritto, dai modelli di sviluppo liberali e da una certa concezione della sovranità. In effetti, ciò a cui mira questa nuova visione delle molteplici modernità è proprio evitare che la Cina sia vista come un'eccezione o una deviazione da una teleologia unitaria. Gli autori che appoggiano questo filone di pensiero considerano la storia e lo sviluppo normativo cinese componenti "normali" di un mondo multipolare all'interno del quale convivono armoniosamente civiltà diverse. In passato la Cina è sempre stata considerata come un'eccezione e lo continua ad essere, ma forse l'eccezione è in realtà il nostro sistema liberale, che può essere inteso semplicemente come una parentesi nella storia millenaria dell'umanità. Se vogliamo che la democrazia e le sue istituzioni non rimangano solo una parentesi, allora occorrerà effettuare un'analisi critica delle nostre epistemologie, avviando un dialogo vero, non più basato soltanto su teleologie assodate, ma su una presa in considerazione dell'altro, della sua storia, delle sue origini e del suo percorso evolutivo senza predefinirne la strada.

Il lavoro e le metodologie impiegate da alcuni degli autori qui presentati sono solo una piccola parte di una trama ben più complessa, che non trova riscontro nell'idea di una Cina unitaria. Cosa possiamo trarre da tutti questi dibattiti sulla Cina, sulla storia globale del diritto internazionale e l'eurocentrismo? Innanzitutto che ogni cultura regola normativamente o legalmente il proprio "mondo" attraverso una particolare prospettiva. Se la storia del diritto internazionale può spesso essere accusata di eurocentrismo, ugualmente la

storia del diritto internazionale prodotta dagli studiosi cinesi rischia di assumere una visione sinocentrica. Infatti, il pericolo della subalternità è sempre dietro l'angolo. Lo spiega bene Dipesh Chakrabarti, uno dei padri dei *Subaltern Studies*, secondo il quale esattamente come le storie indiane, keniate e cinesi "tendono a diventare variazioni di un grande narrazione che potremmo definire la storia dell'Europa", così la storia del diritto internazionale raccontata da una prospettiva cinese rischia di diventare una variazione di un'altra narrativa concorrente, ovvero "la storia della Cina"²⁶. Una prospettiva globale sembrerebbe quindi essere l'unica soluzione corretta, ma solo purché non presupponga la credenza dogmatica radicata nell'idea di una verità storica chiaramente identificabile. La storia mondiale, infatti, riunisce inevitabilmente prospettive diverse – non importa quanto siano globali le loro aspirazioni – dal momento che, come sempre, la nostra immagine del mondo trae origine da un particolare punto di vista. In altre parole, una storia globale non può aspirare a un'imparzialità totale.

Non solo. Il diritto internazionale ha, per molto tempo, aspirato a diventare universale, o globale, ma è diventato tale solo di recente, nel corso del Ventesimo secolo, grazie a un costante dialogo e confronto con dei paesi occidentali con quelli non occidentali. In questo senso, un approccio interessante proviene dalla ricerca socio-legale, la quale studia le cosiddette interazioni global-local tra gli ordini normativi, sottolineando come le regole normative globali influenzino i sistemi giuridici locali, e come questi ultimi, attraverso processi di reinterpretazione e adattamento, influenzino sullo sviluppo del diritto mondiale in modo dialettico²⁷. Oggi tuttavia il rischio

più insidioso nella trattazione di una storia globale del diritto internazionale consiste nel proiettare nel passato un'universalità o 'globalità' che un tempo non c'era, finendo per leggere le altre esperienze in funzione del diritto internazionale e del suo sviluppo. Infatti, se il presente del diritto internazionale è globale, il passato invece non lo era e il futuro non lo sarà necessariamente. È per questo motivo che una storia mondiale del diritto internazionale non può pretendere di trattare tutto in modo esauriente, né può aspirare alla futuribilità. Nel diritto internazionale non esiste una legge che regola la globalizzazione, ma la sua attuale globalizzazione può essere letta nella sua storia. Anche se si può parlare di un nucleo non negoziabile della modernità – che si rispecchia ad esempio in certi valori promossi dal diritto internazionale – riflettere sulla realtà cinese può essere tanto uno

stimolo quanto una sfida. In questo senso, sarebbe interessante non solo scrivere una storia globale del cosiddetto sistema dei tributi, che, contrariamente al diritto internazionale, si è estinto durante il processo di globalizzazione. Eppure, forse l'unico modo per liberarci davvero dell'eurocentrismo sarebbe quello di scrivere una storia globale degli ordini normativi piuttosto che una storia globale del diritto internazionale, pensando il diritto internazionale come un ordine normativo possibile tra i tanti, in una prospettiva spaziale e temporale più ampia.

* Questo articolo si basa su una versione più estesa che è apparsa in inglese sulla rivista «Storica», 22, n. 64, 2016, con il titolo *Current Chinese Approaches to a Global History of International Law*.

¹ S. Kim, *Sovereignty in the Chinese Image of World Order*, in J. MacDonald (ed.), *Essays in Honour of Wang Tieya*, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 1994.

² B.S. Chimni, *Third World Approaches to International Law: A Manifesto*, in «International Community Law Review», n. 8, 2006, pp. 3-27; A. Anghie, B. Chimni, K. Mickelson and O. Okafor (eds.), *The Third World and International Order: Law, Politics and Globalization*, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2003; H. Ruiz Fabri, M. Toufayan, E. Tourme-Jouannet (eds.), *Droit international et nouvelles approches*

sur le tier-monde: entre répétition et renouveau, Paris, Société de législation comparée, 2013; A. Anghie, *Imperialism, sovereignty, and the making of international law*, Cambridge, Cambridge University Press, 2005.

³ B. Fassbender, A. Peters, *The Oxford Handbook of the History of International Law*, Oxford, Oxford University Press, 2012; E. Tourme-Jouannet, A. Peters, *The Journal of the History of International Law: A Forum for New Research*, in «Journal of the History of International Law/Revue d'histoire du droit international», 16, n. 1, 2014, pp. 1-8; A. Becker-Lorca, *Mestizo International Law 1842-1933*, Cambridge, Cambridge University Press, 2014.

⁴ S. Conrad, *What is Global History?*, Princeton, Princeton University Press, 2016, p. 4.

⁵ L. Nuzzo, *La storia del diritto internazionale e le sfide del presente*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», n. 42, 2013, p. 682, nt. 3. Si veda anche M. Koskeniemi, *Histories of International Law: Dealing with Eurocentrism*, in «Rechtsgeschichte», n. 19, 2011, pp. 152-176, pp. 175-176.

⁶ Tradizionalmente, un'importante figura che ha studiato e teorizzato il sistema del tributo è John Fairbank. Negli ultimi decenni è stato molto criticato ed è considerato ormai datato. Tuttavia, il sistema dei tributi come lente analitica per guardare alle relazioni internazionali cinesi rimane a mio avviso ancora non superata. J.K. Fairbank, S.Y. Teng, *On the Ch'ing Tributary System*, in «Harvard Journal of Asiatic Studies», 6, n. 2, 1941, pp. 135-246; J.K.

- Fairbank (ed.), *The Chinese World Order, Traditional China's Foreign Relations*, Cambridge (MA), Harvard University Press, p. 196. Vedi anche M. Rossabi, *China among Equals: The Middle Kingdom and its Neighbors*, Berkeley, University of California Press, 1982; M. Mancall, *China at the Center: 300 years of Foreign Policy*, New York, Free Press, 1984. Per un'analisi critica del sistema dei tributi si veda: David C. Kang, *East Asia Before the West: Five Centuries of Trade and Tribute*, New York, Columbia University Press, 2010; D.C. Wright, *From War to Diplomatic Parity in Eleventh-century China*, Sung's Foreign Relations with Kitan Liao, Leiden, Brill, 2005; S. Suzuki, *Civilization and empire: China and Japan's encounter with European international society*, London New York, Routledge, 2009; T. Hamashita, *China, East Asia and the global economy: regional and historical perspectives*, London, Routledge, 2008.
- ⁷ F. Masini, *The Formation of Modern Chinese Lexicon and Its Evolution, Toward a National Language: The Period from 1840 to 1898*, in «Journal of Chinese Linguistic Monograph Series», n. 6, 1993, pp. 18-20. Il *juan* 52 dell'edizione del 1847 del *Haiguo Tuzhi* contiene: Una Selezione di Articoli dei barbari sugli Affari Cinesi (*Hua shi Yi yan lu yao*, 華事夷言錄), Un breve saggio sul commercio (*Maoyi tongzhi* 貿易通志) e la traduzione di alcuni passaggi di *Les Droit des gens* 各國律例 di Emmerich de Vattel, tradotto come *Hua Daer* 滑達爾. In Wei Yuan 魏源, *Haiguo Tuzhi*: *Shiyi zhi changji yi zhiyi*, 海國圖志: 師夷之長技以制度 [Atlas and Description of the Countries beyond the Seas], Zhengzhou, Zhongzhou guji chubanshe, 1999, pp. 3031-3038.
- ⁸ H. Wheaton, W.A.P. Martin, *Wanguo gongfa* 万国公法, Taibei, Zhongguo guo ji fa xue hui, 1998.
- ⁹ Per uno studio sulle attitudini cinesi nel periodo Maoista sul diritto internazionale vedi: J. Delisle, *China's Approach to International Law: A Historical Perspective*, in «Proceedings of the Annual Meeting, American Society of International Law», 94, n. 5-8, 2000, pp. 267-275, p. 272; P.C.W. Chan, *China's Approaches to International Law since the Opium War*, in «Leiden Journal of International Law», 27, n. 4, 2014, pp. 859-892.
- ¹⁰ Koskenniemi, *Histories of International Law: Dealing with Eurocentrism*, cit., pp. 170-175.
- ¹¹ L.H. Liu, *Translingual Practice, Literature, National Culture and Translated Modernity-China, 1900-1937*, Stanford, Stanford University Press, 1995, p. 26.
- ¹² Chi-Hua Tang, *China - Europe*, cit.; Tang Qihua 唐启华, *Bei feichu bu pingdeng tiaoyue zhebi de beiyang xiu yue shi* 被‘废除不平等条约’遮蔽的北洋修约史 (1912-1928) [The abrogation of unequal treaties: The obscured history of the diplomacy of treaty revision of the Beijing government (1912-1928)], Beijing, Shehui kexue wenya chubanshe, 2010; Tang Qihua 唐启华, *Mingguo chunian Beijing zhengfu xiuyue waijiao zhi mengya* 民国初年北京政府“修约外交”之萌芽, 1912-1918, [The origin of the treaty revision diplomacy of the Beijing Government at the beginning of the Republican Period, 1912-1918], in «Wenshixue bao 文史学报», n. 28 (June 1998), pp. 118-143; Tang Qihua 唐启华, *Qingmo min chu zhongguo dui haiya baohe hui zhi canyu* 清末民初中国对‘海牙保和会’之参与 [Chinese attitude toward the Hague Conferences in the period between the end of the Qing and the beginning of the Republican Era], in «Guoli zhengzhi daxue lixue bao 国立政治大学历史学报», n. 23 (May 2005), pp. 45-90; Deng Ye 邓野, *Bali hehui Zhongguo juyue wenti yanjiu* 巴黎和会中国拒约问题研究 [An analysis of issue of the Chinese rejection of the treaty at the Paris Conference], in «Zhongguo shehui kexue 中国社会科学», n. 2, 1986, pp. 131-146.
- ¹³ Lam Hok-Chung 林學忠, *Cong wanguo gongfa dao gongfa waijiao* 从万国公法到公法外交 [From the Law of Nations to International Diplomacy], Shanghai, Shanghai Guji Chubanshe, 2009; Tian Tao 田涛, *Guo ji fa shu ru yu wan Qing Zhongguo* 国际法输入与晚清中国, Jinan Shi: Jinan chubanshe, 2001. Per la storia concettuale di termini chiave nella storia politica e legale, vedi Jin Guantai: Jin Guantao 金观涛, *Guannianshi yanjiu: Zhongguo xiandai zhongyao zhengzhi shutu de xingcheng* 观念史研究: 中国现代重要政治术语的形成 [A Research in Conceptual history: The formation of important political terms in China], Beijing, Falu Chubanshe, 2010. Un valido lavoro che guarda agli aspetti linguistici è quello di Rune Svarverud, *International Law as World Order in Late Imperial China*, Translation, Reception and Discourse, Leiden, Brill, 2007.
- ¹⁴ Li Chen, *Law, Empire, and Historiography of Modern Sino-Western Relations: A Case Study of the Lady Hughes Controversy in 1784*, in «Law & History Review» 27, n. 1, 2009, pp. 1-53; Li Chen, *Universalism and Equal Sovereignty as Contested Myths of International Law in the Sino-Western Encounter*, in «Journal of the History of International Law», 13, n. 1, 2011, pp. 75-116; Li Chen, *Legal Specialists and Judicial Administration in Late Imperial China, 1651-1911*, in «Late Imperial China», 33, n. 1, 2012, pp. 1-54; Philip Huang, *Code, Custom, and Legal Practice in China: The Qing and the Republic Compared*, Palo Alto, Stanford University Press, 2001; Philip Huang, *Civil Justice in China: Representation and Practice in the Qing*, Palo Alto, Stanford University Press, 1996.
- ¹⁵ Liu Wenming 刘文明, *19 shijimo ouzhou guojifa zhong de "wenming" biao zhun* 19 世纪末欧洲国际法中的“文明”标准 [The Civilization Standard of International

- Law in 19th Century Europe], in «World History, Shijie lishi 世界历史», n. 1, 2014. Gerrit W. Gong, *The Standard of Civilization in International Society*, Oxford, Oxford University Press, 1984.
- ¹⁶ Wang Jianlang, *Unequal Treaties and China*, SilkroadPress, 2015. Vedi anche Liu Limin 刘利民, *Bu ping deng tiao yue yu Zhongguo jin dai ling shui zhu quan wen ti yan jiu 不平等等条约与中国近代领水主权问题研究*, Changsha: Hunan ren min chu ban she, 2010; Dong Wang, *China's Unequal Treaties, Narrating National History*, New York, Lexington Books, 2008; Dong Wang, *Redeeming A Century of National Ignominy: Nationalism and Party Rivalry Over the Unequal Treaties, 1928-1947*, in «Twentieth-Century China», 30, n. 2, 2004, pp. 72-100.
- ¹⁷ Phil C.W. Chan, *China, State Sovereignty and International Legal Order*, Leiden, Brill Nijhoff Publishers, 2014.
- ¹⁸ Vedi ad esempio Hong Junpei 洪鈞培, *Chun qiu guo ji gong fa 春秋國際公法*, Shanghai, Zhonghua shu ju, 1939; Sun Yurong 孙玉荣, *Gu dai Zhongguo guo ji fa yan jiu 古代中国国际法研究*, Beijing Shi, Zhongguo zheng fa da xue chu ban she, 1999; Huai Xiaofeng, Sun Yurong 懷效鋒, 孫玉, *Gu dai Zhongguo guo ji fa shi liao 古代中國國際法史料*, Beijing, Zhongguo zheng fa da xue chu ban she, 2000; Xu Chuanbao 徐傳寶, *Xian Qin guo ji fa zhi yi ji 先秦國際法之遺跡*, Shanghai, Xu Chuanbao, 1931; Yi Ping 易平, *The View of Early 20th Century Chinese Intellectuals on Ancient China's International Law*, in «Peking University Law Journal», 2, n. 2, 2014; Yi Ping 易平, *被遗忘的话语——20世纪初期中国学者严重的中国古代国际法*, «中国国际法年刊», 2014.
- ¹⁹ W.A.P. Martin, *Traces of International Law in Ancient China*, in «Chinese Recorder and Missionary Journal», n. 13-14, 2012.
- ²⁰ Wang Tieya 王铁崖, *Guojifa 国际法* [International Law], Beijing, Falü Chuban she, 1995; Wang Tieya, *International Law in China: historical and contemporary perspectives*, in «Recueil des cours», n. 2, 1990, pp. 195-370; Wang Tieya, *Zhongguo yu guojifa-lishi yu dangdai 中国与国际法—历史与当代* [China and international law: past and present], in «Zhongguo guoji baokan 中国国际法报刊», n. 70, 1991; Xue Hanqin, *Chinese contemporary perspectives on international law: history, culture and international law*, in «Recueil des cours/ Académie de droit international», n. 355, 2011, pp. 41-234; Zhou Gengsheng 周更生, *Guo ji fa 国际法* [International Law], Beijing, Shang wu yin shu guan, 1976; Zhou Gengsheng 周更生, *Guojifa dagang 国际法大纲* [A manual of international law], Shanghai, Shangwu yinshuguan faxing, 1929.
- ²¹ S. Neff, *Justice among Nations: A History of International Law*, Cambridge (MA), Harvard University Press, 2014, p. 21.
- ²² Xu Zhangrun (许章润, *Lun 'jiaguotianxia' — duiyu yi weida gudian hanyu xiuci yili neihan de wenhua zhengzhi xue chanfa, 论“家国天下”——对于这一伟大古典汉语修辞义理内涵的文化政治学阐发* [On the 'jiaguotianxia' — An explanation of the cultural and political elements of the connotation of this great classical Chinese rhetorical principles], in «Xueshu yuekan 学术月刊», October 2015.
- ²³ Vedi la lezione tenuta a Shanghai il 30 gennaio, 2013 by Prof. Xu Jilin (许纪霖), «Xin tianxia xuyi — shijie lishi de zhongguo shike 新天下主义——世界历史中的中国时刻» [New Tatungism — The China era in World history] disponibile online sul sito: <<http://www.chinalecture.com/lecture/play9786.html>>.
- ²⁴ Xu Jilin (许纪霖), *Guojia renting yu jia guo tianxia 国家认同与家国天下* [National identity and National Tianxia], in «Huadong shifan daxue xuebao zhe sheban 华东师范大学学报哲社版», n. 4, 2014.
- ²⁵ Zhiguo Gao, Jia Bingbing, *The Nine-Dash Line In The South China Sea: History, Status, And Implications*, in «The American Journal of International Law», 107, n. 98, 2013.
- ²⁶ D. Chakrabarti, *Postcoloniality and the Artifice of History: Who Speaks for "Indian" Pasts?*, in «Representations», n. 37, Special Issue *Imperial Fantasies and Postcolonial Histories*, Winter 1992, pp. 1-26, p. 1.
- ²⁷ Un autore che recentemente ha adottato questo approccio per lo studio dell'introduzione del diritto internazionale in Cina è Stefan Kroll. Si veda Stefan Kroll, *The Emergence and Transformation of International Order: International Law in China, 1860-1949*, in «Asian Perspective», n. 37, 2013, pp. 31-52.